

STATUTO DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE**Art. 1 - Costituzione e Denominazione**

È costituita, ai sensi degli articoli 2472 e 2615 ter del Codice civile e della normativa speciale in materia, una Società consortile a responsabilità limitata denominata "Distretto Agroalimentare Regionale società consortile a responsabilità limitata", in breve anche "D.A.Re. S.c.r.l.".

"D.A.Re. S.c.r.l.", di seguito definita "la Società", non ha fini di lucro e non potrà in nessun caso distribuire utili ai Soci in forma alcuna.

Art. 2 - Soci

Possono entrare a far parte della Società soggetti pubblici e privati con sede legale o operativa, anche secondaria, o una unità locale nella Regione Puglia.

L'ammissione alla Società è subordinata: al rispetto delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti interni; alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi, oggettivi e di onorabilità; alla valutazione della coerenza dell'attività del soggetto richiedente con le finalità istituzionali e l'oggetto sociale della Società.

In ogni caso, nessun socio può detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale superiore al 30% (trenta per cento), né esercitare diritti di voto complessivamente superiori al 30% (trenta per cento), anche per interposta persona o tramite soggetti collegati, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Statuto. Il superamento di tali limiti comporta l'inefficacia dei diritti eccedenti.

Non possono essere ammessi quali soci della Società i soggetti nei confronti dei quali, direttamente o per il tramite del proprio legale rappresentante, degli amministratori, dei componenti degli organi di direzione o controllo, degli institori, dei procuratori generali ovvero dei soci che detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che esercitino attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. sul soggetto richiedente, ricorra una delle seguenti circostanze:

- a) siano interdetti, inabilitati o falliti non riabilitati;
- b) sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, s.m.i. ovvero tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del medesimo decreto, o ai sensi di analoga normativa di volta in volta applicabile, accertati mediante comunicazione antimafia o informazione antimafia interdittiva o analogo provvedimento applicabile, anche non definitivo, ovvero il cui accertamento sia pendente;
- c) condanna, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., con sentenza anche non definitiva, o decreto penale di condanna anche non ancora divenuto irrevocabile per reati rilevanti ai fini della permanenza nella compagine sociale, come individuati dalla normativa vigente, dal Codice Etico e/o dal

Modello di organizzazione e gestione, ove adottato dalla Società, o dal presente Statuto;

d) applicazione di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., ovvero di misure interdittive previste dall'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e.s.m.i., o di altre pene accessorie o provvedimenti amministrativi che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o di partecipare a procedure finanziate con risorse pubbliche;

e) irregolarità fiscale o contributiva definitivamente accertata e ostativa alla partecipazione a procedure finanziate con risorse pubbliche o alla contrattazione con amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente;

f) mancanza dei requisiti di onorabilità, affidabilità, integrità e trasparenza richiesti dal presente Statuto, dai regolamenti interni o dalla normativa applicabile richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione;

g) incompatibilità o conflitto di interessi, direttamente o nella struttura proprietaria, nella governance o negli assetti di controllo del soggetto richiedente, con le finalità perseguite dalla Società ovvero con la partecipazione coerente agli obiettivi statutari.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può approvare un regolamento contenente i criteri generali di ammissione, inclusi quelli relativi alla qualificazione dei soci in categorie (imprese, PMI, enti di ricerca, istituzioni, associazioni, soggetti collettivi) e ai requisiti di qualità, trasparenza e compliance.

I requisiti di ammissione di cui al presente articolo 2 dovranno essere posseduti dal socio al momento della domanda di ammissione e dovranno anche essere mantenuti per tutta la durata del rapporto sociale, a pena di esclusione ai sensi dell'art.7 punto 2) lett.

d) del presente Statuto.

Art. 3 - Sede

"D.A.Re. S.c.r.l." ha sede legale ed amministrativa in Foggia. Con deliberazione degli organi sociali competenti ai sensi del Codice Civile e dello Statuto potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici nella Regione Puglia, in Italia ed all'estero anche per scopi esclusivamente promozionali.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Società si propone e svolge, senza scopo alcuno di lucro, le attività di seguito specificate per realizzare e sviluppare un Distretto tecnologico e produttivo nel settore agroalimentare ed agroindustriale nella Regione Puglia, mediante la promozione, il coordinamento e la gestione di attività e progetti finalizzati allo sviluppo competitivo e sostenibile del sistema agroalimentare pugliese, attraverso l'integrazione tra imprese, istituzioni, enti di ricerca e altri attori del territorio, in una logica di **cluster tecnologico e di filiera**, svolgendo:

- promozione delle relazioni tra ricerca e impresa, con

particolare riguardo alle applicazioni produttive ed al trasferimento di tecnologie nel settore agroalimentare ed agroindustriale;

- l'aumento della capacità di innovazione dei suoi soci anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- formazione avanzata;
- creazione di realtà imprenditoriali nuove nel settore agroalimentare ed agroindustriale che siano ad alta intensità di conoscenza e che assumano come nucleo di interesse prioritario il sistema scientifico, tecnologico e produttivo del territorio della Puglia;
- l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati dei suoi soci;
- l'attività di ricerca applicata.

In particolare, gli scopi e gli obiettivi prioritari di "D.A.Re. S.c.r.l." possono essere riassunti come segue, senza che l'elencazione abbia valore tassativo o costituisca in qualsiasi modo limitazione per quanto non specificato:

1. sostenere la **ricerca, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico** verso le imprese agroalimentari, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese;
2. promuovere la realizzazione di Living Lab, hub di filiera e piattaforme digitali di innovazione, quali spazi permanenti di sperimentazione, co-progettazione e diffusione di soluzioni innovative;
3. gestire sistemi di data sharing, *open innovation* e *knowledge transfer*, favorendo la creazione di banche dati, osservatori e strumenti di monitoraggio a supporto delle filiere;
4. facilitare l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali ed europei e la partecipazione a programmi di cooperazione e ricerca internazionale;
5. promuovere l'internazionalizzazione delle imprese e l'apertura di mercati esteri, anche attraverso uffici di rappresentanza e partnership con cluster internazionali;
6. sviluppare azioni volte a garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale, favorendo la transizione verde e digitale delle imprese agroalimentari;
7. attuare servizi di formazione, *capacity building* e consulenza specialistica per soci e imprese del territorio;
8. valorizzare la dimensione culturale e identitaria del cibo pugliese come leva di marketing territoriale, turismo e promozione integrata delle filiere;
9. valorizzare e mettere in rete il patrimonio di competenze, professionalità ed esperienze sviluppato presso centri ed istituti di ricerca pubblici e privati pugliesi ed Università pugliesi nel settore agroalimentare ed agroindustriale;
10. operare come legame tra il mondo della ricerca nel settore agroalimentare ed agroindustriale (università e centri e/o istituti di ricerca pubblici e privati pugliesi) ed i soggetti

potenziali utilizzatori dei risultati di tale ricerca (imprese, pubbliche amministrazioni, singoli professionisti e consumatori, primariamente quelli pugliesi) per creare scambi virtuosi di esperienze e conoscenze, al fine di generare innovazioni di processi e/o di prodotti nel settore agroalimentare ed agroindustriale rispondenti alle necessità del sistema produttivo e frutto di attività di ricerca applicata;

11. fornire un modello di riferimento adeguato, consistente in politiche e strumenti di start-up, ed un contesto immediatamente operativo per tutti quei soggetti che, a partire da esperienze formative, di ricerca e professionali realizzate all'interno di Università, Centri e/o Istituti di ricerca pubblici e privati ed imprese pugliesi, intendono avviare iniziative imprenditoriali autonome nel settore agroalimentare ed agroindustriale;

12. favorire le condizioni per consentire una penetrazione equilibrata e progressiva delle innovazioni di processi e/o di prodotti nel settore agroalimentare ed agroindustriale tanto nel sistema produttivo che nel tessuto socioeconomico della Regione Puglia attraverso studi (anche di fattibilità), ricerche, convegni, corsi di formazione e sperimentazioni sul campo;

13. sviluppare, mantenere e coordinare contatti con analoghe realtà locali, nazionali ed internazionali, creando, qualora se ne dovesse ravvisare l'opportunità da parte degli organi competenti, forme di partenariato scientifico, tecnico ed anche commerciale per realizzare programmi e progetti comuni;

14. monitorare costantemente i risultati della ricerca applicata nel settore agroalimentare ed agroindustriale, prodotti da istituzioni pubbliche e private in ambito locale, nazionale ed internazionale *technology watching*;

15. farsi interprete dei bisogni, delle necessità e delle esigenze della realtà produttiva pugliese per selezionare, valutare e testare i risultati della ricerca applicata nel settore agroalimentare ed agroindustriale prodotti da istituzioni pubbliche e private in ambito locale, nazionale ed internazionale per valutarne, attraverso studi di fattibilità, simulazioni e verifiche la concreta applicabilità *technology scouting*;

16. selezionare nuove opportunità imprenditoriali nel settore agroalimentare ed agroindustriale, promovendone ed assistendone la nascita, lo sviluppo iniziale ed il successivo consolidamento al fine di assicurarne la competitività;

17. progettare e realizzare, anche per conto di soggetti terzi, attività di formazione superiore, sia iniziale che continua, sia localmente che a distanza, nel settore agroalimentare ed agroindustriale per attrarre e/o formare i migliori talenti;

18. organizzare eventi a carattere sia scientifico che divulgativo, in sede locale, nazionale ed internazionale, per aumentare il grado di conoscenza e consapevolezza sulle innovazioni tecnologiche di processi e/o prodotti nel settore agroalimentare ed agroindustriale e per promuovere l'immagine dei soci in ambito locale, nazionale ed internazionale;

19. migliorare la competitività dei Soci attraverso la realizzazione di economie di scala e di scopo;
20. commercializzare i risultati dell'attività di ricerca applicata realizzati direttamente e/o da soci e/o da soggetti terzi, fornendo al contempo la necessaria assistenza tecnica;
21. ideazione, promozione, organizzazione e realizzazione (anche sotto forma di Associazione temporanea di impresa o altre forme di cooperazione) di programmi e progetti di R&S e di innovazione nel settore agroalimentare ed agroindustriale e nei settori connessi, utilizzando eventualmente gli strumenti di incentivazione messi a disposizione dalla regione, dallo Stato e dall'Unione Europea;
22. richiamare, nell'area regionale del Distretto tecnologico e produttivo, nuove strutture di ricerca e sviluppo ed imprese nazionali ed internazionali;
23. creare i presupposti per il rientro di ricercatori italiani dall'estero;
24. impiantare, ampliare e sviluppare strutture idonee e qualificate per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica e spazi attrezzati per ospitare iniziative imprenditoriali derivanti anche da spin off di attività di ricerca;
25. elaborare il piano di utilizzo delle strutture realizzate da parte dei soci e dei terzi;
26. gestire le strutture nelle loro parti comuni e gestire i rapporti con i soci ed i terzi per le parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di ricerca e sviluppo;
27. elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le attività del distretto tecnologico e produttivo;
28. erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza;
29. fornire assistenza ad enti pubblici ed associazioni di categoria sul tema dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica;
30. promuovere le competenze tecnologiche degli attori del distretto all'interno ed all'esterno dell'area del distretto stesso;
31. realizzare studi e ricerche, in particolar modo nel campo delle scienze e tecnologie agroalimentari, nei processi di gestione del trasferimento di tecnologia e del "project management", come ad esempio, senza che la notazione abbia carattere esaustivo, la promozione di Processi eco-sostenibili per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, soluzioni innovative di confezionamento per il prolungamento della "shelf-life" di prodotti alimentari, strumenti innovativi per il miglioramento della sicurezza alimentare in tema di prevenzione, controllo e correzione, sviluppo di prodotti alimentari innovativi mediante soluzioni biotecnologiche, impiantistiche e tecnologiche e protocolli tecnologici e clinici innovativi per la produzione di alimenti funzionali per la salute e il benessere alimentare.

"D.A.Re. S.c.r.l.", quale società di gestione del Distretto Tecnologico della Regione Puglia, organizza il supporto all'innovazione nel settore agroalimentare ed agroindustriale ed alla competitività del tessuto economico pugliese e, in particolare, delle piccole e medie imprese, promuove iniziative di concezione, coordinamento e gestione di progetti mirati alla diffusione della valorizzazione economica dei risultati della ricerca e della tecnologia; a tal fine, promuove ed effettua progetti di ricerca, di innovazione, trasferimento tecnologico e di formazione avanzata.

Le attività in oggetto saranno svolte preferibilmente in favore o in cooperazione con i soci consorziati e potranno altresì essere rivolte nei confronti di soggetti non consorziati e più in generale nei confronti del settore agroalimentare ed agroindustriale.

Nell'organizzare la propria offerta, la Società deve avvalersi prioritariamente dell'offerta di tecnologie dei propri soci, sempre che questa sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva e dovrà privilegiare la domanda di innovazione dei propri soci e del sistema pugliese, a parità di ogni altra condizione.

Gli organi sociali competenti a norma dello Statuto potranno svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché potranno concludere tutti gli atti contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

La società potrà costituire o partecipare o assumere partecipazioni o interessenze in imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e ciò anche se si tratta di società di capitali con scopo di lucro a condizione che queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle proprie finalità. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 2361 del codice civile.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che siano ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere partecipazioni in altre società o enti aventi finalità coerenti con le proprie.

Art. 5 - Durata

La durata della Società è fissata al trentuno dicembre duemilacinquanta, prorogabile, ancor prima della scadenza, dagli organi competenti a norma dello Statuto e secondo le procedure ivi specificatamente previste.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

Art. 6 - Procedura di ammissione di un socio - Gradimento

L'ammissione di un socio è subordinata alla seguente procedura e al gradimento del Consiglio di Amministrazione secondo quanto

previsto dal presente articolo.

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 2 e previo gradimento espresso dal medesimo Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente articolo.

Possono essere ammessi come soci i soggetti di cui all'articolo 2, a condizione che:

- 1) presentino domanda scritta contenente, oltre a quanto stabilito al seguente paragrafo, anche l'impegno ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- 2) siano in regola con i requisiti di legge e del presente Statuto, incluse le disposizioni di cui all'art. 2 che precede;
- 3) garantiscano, attraverso la propria attività, un effettivo contributo allo sviluppo delle filiere agroalimentari pugliesi e al rafforzamento del cluster.

In particolare, il gradimento del Consiglio di Amministrazione sarà espresso in senso favorevole o sfavorevole al soggetto richiedente avendo riguardo alle attività strategiche di "D.A.Re. S.c.r.l." al momento della domanda di ammissione, nonché a particolari circostanze di fatto, quali la composizione della compagine sociale e le attività strategiche di ciascun singolo partner.

L'ammissione o la mancata ammissione e il gradimento o il mancato gradimento dovranno essere comunicati al richiedente entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivando l'eventuale rigetto, previa assunzione della relativa delibera del Consiglio di amministrazione, delibera assunta a maggioranza semplice dei suoi componenti.

Chi desidera partecipare alla Società deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Senza togliere agli organi competenti a norma dello Statuto la facoltà di aggiungere elementi ulteriori, la domanda di ammissione dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi minimi di contenuto:

- l'indicazione della ragione o denominazione sociale, della sede legale, della partita IVA e del Codice Fiscale se posseduta e copia dell'atto costitutivo e dei vigenti patti che ne regolano l'attività e l'organizzazione;
- dati che attestano la copertura economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica del richiedente;
- copia dell'atto che autorizza il legale rappresentante a domandare l'ammissione, con relativa indicazione delle norme dello statuto che identificano l'organo competente ad adottare tale decisione;
- il numero di quote che l'istante si impegna a sottoscrivere;
- le generalità della persona fisica delegata a rappresentare l'istante negli organi sociali del "D.A.Re. S.c.r.l.";
- la dichiarazione di conoscere lo Statuto della Società e di accettarne integralmente i contenuti;

- la documentazione idonea ad attestare il possesso dell'istante dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- la documentazione attestante la coerenza dell'attività del richiedente con le finalità della Società e con l'oggetto sociale. L'ammissione di nuovi soci è in ogni caso subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'assenza di cause di esclusione, interdizione o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché all'assenza di provvedimenti ostativi, anche temporanei, in materia di prevenzione antimafia. Qualsiasi condizione giuridica o amministrativa che, ai sensi della legge, precluda o limiti la partecipazione a gare pubbliche o a contratti pubblici o ad attività soggette a controlli di legalità e affidabilità, costituirà motivo di diniego dell'ammissione. Non possono diventare soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e tutti coloro i quali, in ogni caso, a giudizio dell'Organo Amministrativo, si trovano in una situazione tale per cui abbiano interessi contrastanti o incompatibili con quelli di "D.A.Re. S.c.r.l.".

In caso di accoglimento della domanda di ammissione, si procederà ad un aumento del capitale sociale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione senza indugio deve provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci che dovrà deliberare sull'aumento del capitale sociale con le modalità e le maggioranze previste ai sensi di legge e di Statuto.

Il diritto di opzione spettante ai soci, nell'ipotesi di aumento di capitale diretto esclusivamente a consentire l'ingresso di nuovi soci nella Società, quando l'interesse della società lo esige, potrà essere escluso o limitato con la delibera di aumento del capitale a vantaggio dei soggetti che hanno presentato domanda di ammissione nella Società.

Il richiedente deve provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione e comunque prima dell'assemblea dei soci di cui innanzi, a versare le quote sociali e l'eventuale sovrapprezzo richiesto e, se prevista, la quota di ammissione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione in relazione al patrimonio della società.

La quota di ammissione dovrà essere imputata a riserva straordinaria.

Solo dopo tali versamenti, la delibera di ammissione diviene esecutiva.

Trascorsi trenta giorni dalla delibera di ammissione senza che tali versamenti siano stati effettuati, tale delibera deve intendersi decaduta.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio. Recesso. Esclusione. Decadenza

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza.

1) Il recesso di un socio può avvenire oltre che nei casi previsti dalla legge, anche a seguito di cessazione dell'attività di

impresa o per collocazione in liquidazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, le Università socie e gli enti della pubblica amministrazione possono recedere in qualsiasi momento, qualora il recesso sia motivato con la necessità di osservare la disciplina imperativa applicabile alle Università medesime.

La dichiarazione di recesso va indirizzata al Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo posta elettronica certificata, indicando specificamente le circostanze sopravvenute e allegando idonea documentazione a supporto, ed ha effetto a partire dal momento di recepimento della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

2) L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a) che non esegue il pagamento della quota o dei contributi nei termini prescritti ed a seguito di decorrenza inutile della diffida del Consiglio di Amministrazione ad adempiere entro trenta giorni;

b) che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e di tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti, che prevedano espressamente l'esclusione in caso di inadempimento, ed a seguito di decorrenza inutile della diffida del Consiglio di Amministrazione ad adempiere entro 30 (trenta) giorni;

c) che sia stato dichiarato fallito, sottoposto a concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa ed a qualsiasi altra procedura concorsuale;

d) a cui vengano meno i requisiti di ammissione di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

e) che abbia violato le specifiche disposizioni del Codice Etico e del Modello di organizzazione e gestione ove adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che prevedono espressamente, quale conseguenza della relativa violazione accertata secondo le procedure interne, l'esclusione del socio. Fermo restando quanto precede, è causa di esclusione il verificarsi nei confronti del socio dei provvedimenti definitivi che comportino l'esclusione automatica o non automatica di un operatore economico (o del socio o dei soggetti ad esso riconducibili) ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei Contratti Pubblici"), in particolare dall'art. 94 ("Cause di Esclusione Automatica) e dall'art. 95 ("Cause di Esclusione non Automatica"), nonché da ogni altra disposizione normativa vigente o futura che comporti l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e le misure di prevenzione, sospensione o divieto previste dagli artt. 67 e 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (normativa antimafia), fermo restando che le suddette cause

operano nei confronti dei soggetti rilevanti secondo i criteri individuati dal comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

In tali ipotesi, dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione ne viene a conoscenza lo stesso dispone con delibera motivata l'esclusione del socio interessato. A tal riguardo, vi è l'obbligo per il socio di informare tempestivamente l'organo amministrativo delle comunicazioni ricevute, pena il riconoscimento dell'eventuale danno arrecato alla società.

Il Consiglio di amministrazione, adottata la relativa delibera, ne dà tempestivamente comunicazione al socio interessato mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Nel caso in cui, successivamente alla delibera di esclusione, il suddetto provvedimento che abbia determinato l'esclusione venga meno ovvero sia annullato, anche in sede giurisdizionale, in via definitiva, laddove non sia ancora trascorso il termine di 180 giorni dalla delibera di esclusione per la liquidazione della quota del socio escluso ai sensi del punto 4) che segue, il socio escluso potrà chiedere di essere riammesso nella Società mediante domanda ai sensi dell'art. 6 che precede, dovendo comunque possedere i requisiti di cui all'art. 2, ma senza necessità che il Consiglio di Amministrazione esprima anche il gradimento sullo stesso, in deroga all'art. 6 che precede. In tal caso, il socio potrà chiedere al Consiglio di Amministrazione di non pagare la quota liquidata al fine di compensare, in tutto o in parte, l'importo dovuto a seguito della riammissione per la sottoscrizione della sua quota.

In tutti i casi di esclusione di cui sopra, è fatta salva ogni altra azione che il Consiglio di Amministrazione voglia esercitare nei confronti del socio inadempiente.

3) La decadenza si verifica automaticamente allorché il socio alieni tutte le quote di capitale sociale che ha sottoscritto, secondo le modalità descritte nell'articolo 9 (Capitale sociale), nonché in caso di estinzione della persona giuridica e soppressione dell'Ente.

4) Rimborso della partecipazione. Il rimborso della partecipazione del socio receduto ovvero escluso avverrà in conformità con quanto previsto negli articoli 2473 e 2473 bis del Codice Civile, fatto salvo quanto di seguito stabilito.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ricorrano esigenze funzionali, ivi inclusa l'ipotesi di valori di liquidazione complessivi non superiori ad euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), può deliberare, con apposita motivazione, di invertire l'ordine delle operazioni previste dall'art. 2473 c.c. comma IV, procedendo prioritariamente alla liquidazione della partecipazione mediante utilizzo delle riserve disponibili, nei limiti della loro capienza. In mancanza o insufficienza delle riserve disponibili, il Consiglio di Amministrazione applica l'ordine previsto dal comma IV dell'art. 2473 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione potrà adottare un apposito regolamento esecutivo che disciplini nel dettaglio le modalità

operative della liquidazione delle partecipazioni, nel rispetto di quanto previsto dal Codice civile e dal presente Statuto. Il valore di liquidazione della partecipazione è determinato avuto riguardo alla natura di società consortile senza scopo di lucro e non può in alcun caso essere superiore al valore nominale della quota. La quota, come determinata secondo le norme del Codice civile citate, sarà decurtata delle somme dovute a titolo di contributo ordinari e straordinari secondo gli obblighi assunti dal socio nei confronti del D.A.Re. per le attività di servizi autorizzate che non si siano concluse ovvero non siano state rendicontate alla data di uscita definita del socio receduto o escluso. Deliberato il recesso o l'esclusione, il Consiglio di Amministrazione può conferire incarico ad un consulente esperto, affinché determini il valore patrimoniale della Società alla data della delibera, tenuto conto dell'insieme delle attività e delle passività risultanti alla medesima data. Sulla base della relazione predisposta dal consulente viene determinato il valore della partecipazione oggetto di liquidazione secondo i criteri indicati al presente paragrafo. Qualora il valore patrimoniale così determinato, rapportato alla percentuale di partecipazione del socio receduto o escluso, risulti inferiore al valore nominale della relativa quota, il valore di liquidazione è pari a tale minor importo; in caso risulti superiore al valore nominale della quota, il valore di liquidazione sarà comunque pari al valore nominale della stessa.

Art. 8 - Obblighi e diritti di tutti i soci

Tutti i soci della Società sono tenuti, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto:

- al versamento entro un mese dalla sottoscrizione del capitale corrispondente alle quote sottoscritte, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, del Codice etico, ove adottato, delle deliberazioni e di tutti gli atti legalmente adottati dagli organi sociali competenti;
- al versamento di eventuali contributi ordinari per l'espletamento dell'attività sociale secondo le decisioni dell'Organo amministrativo se approvate dall'assemblea unitamente al Bilancio d'esercizio annuale, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto;
- a fornire dati, informazioni e documentazione, di tipo aggregato e nel rispetto delle norme GDPR, necessari per la misurazione degli indicatori di performance e impatto del cluster (KPI) in relazione ai singoli progetti della Società a cui tali soci abbiano aderito ai sensi dello Statuto e secondo la delibera motivata adottata dal Consiglio di Amministrazione.

Le Pubbliche Amministrazioni possono essere escluse dal versamento di tali contributi ordinari se così delibera l'Assemblea.

Ciascun Socio ha diritto di richiedere alla Società, in base alle proprie esigenze, prestazioni rientranti nelle attività tipiche

dell'oggetto sociale, secondo le modalità e le condizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, che potrà provvedervi anche mediante regolamento nel quale può essere prevista una condizione di miglior favore e/o tariffe agevolate per i servizi resi ai soci, rispetto alle tariffe praticate per i terzi, purché le tariffe in questione coprano al minimo i costi di produzione industriali dei servizi stessi.

Art. 9 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di duecentocinquantamila virgola zero zero (250.000,00) costituito in quote, come per legge.

Le quote sono nominative.

Le quote sociali sono trasferibili anche a favore di terzi estranei alla Società, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione che sarà espresso in senso favorevole o sfavorevole avendo riguardo alle attività strategiche della Società al momento della comunicazione della volontà di procedere al trasferimento da parte del socio, nonché a particolari circostanze di fatto, quali la composizione della compagine sociale e le attività strategiche del cessionario.

Il gradimento o il mancato gradimento dovranno essere comunicati entro quarantacinque giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che lo ha espresso.

Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, il Consiglio di Amministrazione, nella stessa comunicazione di cui al precedente comma, dovrà indicare il nominativo di altro o altri soggetti, individuati tra quelli di cui all'articolo 2 del presente Statuto, graditi alla società, ai sensi del primo comma dell'articolo 6 del presente Statuto, già disposti ad acquistare le azioni al prezzo determinato in base ai criteri di cui al primo comma dell'articolo 6 del presente Statuto. In mancanza di tale indicazione, il gradimento si avrà per concesso.

In ottica Cluster, al fine di favorire e garantire la più ampia partecipazione di soggetti pubblici e privati alla Società, nessun socio può detenere, direttamente o per interposta persona, una partecipazione che attribuisca diritti di voto superiori al 30% (trenta per cento) del totale dei voti esercitabili in Assemblea. In caso di superamento di tale limite, i voti eccedenti non saranno computati.

Il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'Assemblea dei Soci, che potrà parimenti stabilire che i nuovi conferimenti possano avvenire in forma di crediti o in natura. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2481 bis del Codice Civile.

Art. 10 - Progetti di Distretto

La Società promuove, coordina e gestisce progetti di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo in ambito agroalimentare, realizzati anche con il contributo dei soci e di eventuali partner esterni, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 4.

I soci che desiderano essere coinvolti in tali progetti dovranno

fare espressa richiesta al Consiglio di Amministrazione della Società.

In caso di ammissione a finanziamento di detti progetti la Società si impegna a:

- operare come un sistema unico ed integrato, svolgendo il ruolo di indirizzo, di coordinamento e di controllo dei progetti ed assumendosi la responsabilità della precisa, completa e tempestiva esecuzione delle attività previste;
- ad assegnare ai soci coinvolti contributi finanziari per la conduzione delle attività progettuali;
- a riconoscere a ciascun socio coinvolto i contributi assegnati sulla base delle spese da questi sostenute ed approvate da parte dell'Ente finanziatore.

Allo stesso tempo, ciascun socio, per la parte di competenza, dovrà obbligarsi nei confronti della Società a:

- eseguire e completare le attività di progetto di competenza a perfetta regola d'arte e nei tempi stabiliti;
- osservare tutte le norme giuridico-amministrative applicabili per la rendicontazione e la corretta esecuzione di quanto previsto dai Progetti, producendo alle scadenze indicate le informazioni richieste dalla vigente normativa in tema di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico delle attività progettuali;
- tenere specifica contabilità separata con sistemi informatici che consentano di ottenere, in qualsiasi momento, gli estratti riepilogativi e sinottici di tutte le movimentazioni riguardanti i Progetti;
- garantire la copertura economico-finanziaria dei costi delle attività di progetto di propria spettanza facendo fronte sia agli eventuali costi da cofinanziare sia ad eventuali anticipazioni nelle more del trasferimento dei contributi assegnati da D.A.Re. S.c.r.l.

Per disciplinare le modalità di partecipazione dei soci il Consiglio di Amministrazione potrà adottare un "Regolamento Progetti".

Art. 11 - Patrimonio e finanziamento dei soci

Il patrimonio della Società è costituito:

- dal capitale sociale di cui all'articolo 9;
- da qualsiasi altro bene pervenuto comunque ed a qualunque titolo pervenuto alla Società;
- da ogni altra dotazione patrimoniale acquisita nel corso della gestione o costituita dagli organi sociali competenti.

La società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'articolo 2467 del Codice Civile, anche senza corresponsione di interessi ovvero può acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

In tutti i casi sopra indicati i soci possono rifiutare il versamento.

Art. 12 - Bilancio annuale di esercizio

L'esercizio del bilancio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

Il bilancio annuale di esercizio si compone di:

- uno stato patrimoniale;
- un conto economico;
- una nota integrativa.

Il bilancio annuale di esercizio è redatto dal Consiglio di Amministrazione che adotterà criteri amministrativi e contabili di oculata prudenza ed è depositato nella sede della Società "D.A.Re. S.c.r.l." almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei soci per la sua approvazione. Il bilancio annuale di esercizio è approvato dall'Assemblea dei soci che deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni (120) dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia l'Assemblea dei soci può essere convocata dall'organo amministrativo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, a giudizio dell'organo amministrativo. In questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'Articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Gli eventuali avanzi netti andranno impiegati nelle attività sociali o per incrementare il patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale di cui all'articolo 11 del presente Statuto non è mai ripartibile tra i soci.

Art. 13 - Elenco degli organi

Gli organi sociali della Società sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;

La società potrà volontariamente nominare un Comitato Tecnico Scientifico e, ove non obbligatorio, un Organo di controllo.

Tutti i membri degli organi nominati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14 - Assemblea dei soci. Convocazione. Competenze

L'Assemblea dei soci è convocata a cura del Presidente, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso, da spedirsi almeno dieci giorni prima della data di convocazione tramite posta ordinaria o posta elettronica ed ogni altro mezzo idoneo che ne conservi traccia, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione e dell'ordine del giorno.

Nell'avviso può essere indicata una seconda convocazione che non potrà svolgersi nel medesimo giorno indicato per la prima.

L'Assemblea potrà essere convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario per deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto, fermo restando quanto previsto all'art. 12 comma 3.

L'Assemblea dovrà essere convocata quando un amministratore o

tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale lo richiedano per iscritto. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio italiano.

In casi straordinari dipendenti dalle circostanze, l'Assemblea potrà svolgersi anche in videoconferenza.

In difetto di tali formalità, l'Assemblea si considera comunque validamente costituita se risultano presenti o rappresentati tutti i soci e gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota del capitale sociale detenuta. Tuttavia, nessun socio può esprimere, direttamente o per interposta persona, più del 30% (trenta per cento) dei voti complessivamente esercitabili in Assemblea.

Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare, mediante delega scritta conferita nelle forme di legge, da qualunque altro socio o altra persona che:

- rivesta funzioni direttive nella struttura del delegante;
- oppure sia membro degli organi di governo del delegante;
- oppure sia socio del delegante;
- oppure sia un dipendente del delegante.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Essa è sempre presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in seguito a suo impedimento, da un vicepresidente del Consiglio di Amministrazione avendo preferenza per quello più anziano di nomina, che, su proposta dell'Assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e, ove occorra, due scrutatori.

Il verbale di Assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario e, ove esistano, dai due scrutatori.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in ordine alle seguenti materie:

- approvazione del bilancio annuale di esercizio, con relativa relazione sulla gestione predisposta dal Presidente fatta propria dal Consiglio di Amministrazione;
- determinazione del compenso per ciascuna carica sociale;
- nomina delle cariche sociali, nel rispetto delle norme di designazione del presente Statuto contenute nell'articolo 15 comma 1 per il Consiglio di Amministrazione;
- revoca degli amministratori per giusta causa.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale in ordine alle seguenti materie:

- modificazioni dello Statuto;
- decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale

modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- nomina e revoca dei liquidatori;

- ogni altra decisione attribuita dalla legge alla competenza dell'assemblea in sede straordinaria.

Le deliberazioni adottate nelle forme di legge e dello Statuto e debitamente verbalizzate obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione. Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile, da un minimo di tre a un massimo di sette (sempre in cifre dispari) in base al numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina in Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato espressamente dall'assemblea dei soci, sarà individuato all'interno di una rosa di almeno tre nominativi segnalati dal Rettore pro tempore dell'Università di Foggia, in mancanza i soci provvederanno liberamente alla sua nomina il giorno dell'assemblea.

Nel caso in cui l'assemblea dovesse disporre la nomina di un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, un consigliere, che sarà sempre nominato espressamente dall'assemblea dei soci, sarà individuato all'interno di una rosa di almeno tre nominativi segnalati dalle Università socie del D.A.Re. srl; mentre nel caso in cui l'assemblea dovesse disporre la nomina di un consiglio di amministrazione composto da sette membri, due consiglieri, che saranno sempre nominati espressamente dall'assemblea dei soci, saranno individuati all'interno di una rosa di almeno cinque nominativi segnalati dalle Università socie del D.A.Re. S.c.r.l.; in mancanza i soci provvederanno liberamente alla loro nomina il giorno dell'assemblea.

Possono essere eletti amministratori soltanto persone fisiche che, oltre a possedere i requisiti di legge, siano in regola con i requisiti di onorabilità e di assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dal D.Lgs. 159/2011 in materia di prevenzione antimafia, nonché privi di condanne definitive per reati rilevanti ai fini della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001). In ogni caso non possono essere nominati amministratori l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. La revoca degli amministratori da parte dell'Assemblea non può essere deliberata che per giusta causa.

La rinuncia da parte dell'amministratore all'ufficio deve essere comunicata con posta elettronica certificata al Consiglio di Amministrazione.

La rinuncia ha effetto immediato.

La decadenza degli amministratori si verifica ipso iure ove intervenga anche una sola delle cause di ineleggibilità.

Gli amministratori revocati, rinunciatari o decaduti sono sostituiti dall'Assemblea nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.

All'organo amministrativo spetta, per la sua attività, il rimborso per le spese sostenute per ragioni del proprio ufficio. I soci possono, inoltre, assegnargli una indennità annuale.

Il consiglio di amministrazione potrà attribuire un compenso all'Amministratore se espressamente delegato dallo stesso Consiglio di Amministrazione a sviluppare attività specifiche a beneficio della società.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione. Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, salvo quanto spettante per legge o per Statuto agli altri organi della società.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Esso, avvalendosi di tali poteri:

- delibera circa gli indirizzi generali di conduzione e di gestione della società;
- esamina ed approva, eventualmente modificandoli rispetto alla formulazione proposta, i programmi annuali di attività che saranno predisposti dal Presidente con delega dello stesso Consiglio di amministrazione, e ne cura l'attuazione;
- approva i regolamenti e le eventuali tariffe per la prestazione ai Soci e ai terzi dei servizi prestati;
- predispone e sottopone all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, il bilancio annuale di esercizio, con relativa relazione sulla gestione predisposta dal Presidente ove obbligatoria per legge;
- promuove "Progetti di Distretto" così come specificati dall'articolo 10 del presente Statuto, deliberando in merito all'inserimento negli stessi dei Soci che ne fanno domanda;
- definisce le regole per l'assegnazione e l'effettiva erogazione delle risorse finanziarie ai Soci partecipanti ai "Progetti di Distretto".

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di nomina del Comitato Tecnico Scientifico, ovvero di gruppi di lavoro per specifiche problematiche di carattere operativo e/o scientifico su cui ritenga necessari maggiori approfondimenti ovvero siano necessarie particolari competenze professionali, disporrà le modalità e i termini di funzionamento.

Tutte le deliberazioni devono essere adottate, con il voto favorevole di tanti Amministratori che rappresentino la maggioranza dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

In caso di parità di voti su ogni decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione, prevale il voto espresso da chi lo presiede.

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione. Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società, su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dai Vice Presidenti, ogni qual volta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, i Vice Presidenti, lo ritengano necessario, o su richiesta, contenente l'ordine del giorno, di almeno due Amministratori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

La convocazione è fatta mediante avviso, da spedirsi almeno sette giorni prima della data di convocazione via fax, raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, posta elettronica certificata ed ogni altro mezzo idoneo che ne conservi traccia, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione e dell'ordine del giorno.

Nei casi di urgenza, la convocazione è fatta con telegramma, PEC o posta elettronica con evidenza del ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti; in assenza o impedimento anche di questi, dall'Amministratore designato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio nomina un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione può scegliere tra i suoi membri uno o più Vice Presidenti.

Il Presidente:

- sovrintende all'andamento della Società, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, e formula al Consiglio di Amministrazione proposte per la gestione ordinaria e straordinaria della Società;
- convoca il Consiglio di Amministrazione, formulando l'ordine del giorno e inserendo quegli argomenti indicati da almeno due Amministratori;
- esercita gli altri poteri che, in via generale o di volta in volta, gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ogni altro soggetto la cui partecipazione egli ritenga utile, senza che questi abbia diritto di voto;
- ha la rappresentanza e la firma legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a rappresentare la Società con apposita procura uno o più Vice Presidenti se nominati, o altro consigliere per determinate categorie di atti o per singoli atti.

Oltre che nei casi previsti dallo Statuto, i Vice Presidenti, il più anziano di nomina o, in difetto l'altro, sostituiscono il Presidente, a tutti gli effetti, in ogni caso di sua assenza o impedimento.

Art. 18 - Organo di Controllo

I soci possono nominare, salvo che non sia obbligatorio per legge, per il controllo legale dei conti, il Collegio Sindacale o il Revisore Unico.

In caso di opzione per il Collegio Sindacale esso si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti.

I membri del Collegio Sindacale o il Revisore Unico restano in carica per tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I componenti costituenti l'Organo di controllo ovvero il Revisore unico sono rieleggibili.

La nomina spetta all'Assemblea dei soci la quale dovrà procedere alla proposta scegliendo i soggetti più idonei all'interno di una rosa di cui uno indicato dall'Università degli Studi di Foggia solo nel caso di nomina del collegio sindacale.

In tutti i casi di nomina, obbligatoria o facoltativa, di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le norme dettate in materia di società per azioni. I requisiti per la nomina saranno quelli indicati dalle leggi vigenti.

Art. 19 - Modifiche statutarie

Le modifiche del presente statuto devono essere predisposte e deliberate dal Consiglio d'Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale.

Art. 20 - Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Statuto è esclusivamente competente il Foro di Foggia e si applicano gli ordinari criteri previsti dal codice di procedura civile.

Art. 21 - Liquidazione

Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea dei Soci nomina un Collegio composto di 3 (tre) Liquidatori, di cui uno con funzioni di Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che sceglie all'interno di una rosa di sei nomi di cui due indicati dall'Università degli Studi di Foggia.

Con la nomina dei liquidatori cessano dalle loro funzioni i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Liquidatori ha tutti i poteri di legge per le operazioni di liquidazione.

Il Collegio dei Liquidatori si riunisce presso la sede della Società, su convocazione del Presidente o su richiesta degli altri

due liquidatori, che deve indicare l'ordine del giorno.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata, con PEC o posta elettronica con evidenza di ricevimento, spediti almeno dieci o, in caso di urgenza, almeno tre giorni, prima di quello fissato per l'adunanza, ai membri del Collegio dei Liquidatori e ai Sindaci effettivi presso il loro domicilio.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Liquidatore designato dai Liquidatori presenti.

Il Collegio nomina seduta stante un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Il Collegio dei Liquidatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Liquidatori in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Liquidatori. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Collegio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Soddisfatti i creditori, ove residui un attivo, i Liquidatori, dopo aver rimborsato ai soci la quota di capitale sociale residuo, provvederanno a devolvere, fermi i vincoli di destinazione gravanti sugli immobili, il residuo patrimonio consortile all'Università degli Studi di Foggia.

Art. 22 - Disposizioni Generali

Per quanto non disciplinato nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e le leggi speciali in materia di società.